

Le Entrate sbloccano la fruizione della porzione che porta l'incentivo al Sud a quota 75%

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Zes Unica al bonus aggiuntivo

## Arriva il codice tributo per fruire del tax credit del 14,6%

DI BRUNO PAGAMICI

**S**bloccato l'ultimo tassello per fruire del credito d'imposta spettante alle imprese della Zes unica Mezzogiorno per gli investimenti 2025. L'Agenzia delle entrate ha infatti comunicato con risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026 il codice tributo che consente di fruire del credito d'imposta aggiuntivo del 14,6% che sommato al 60,3811% (stabilito dal provvedimento 12 dicembre 2025) consente alle imprese beneficiarie del Mezzogiorno di raggiungere la percentuale complessiva del 75% del bonus (teorico) richiesto per gli investimenti realizzati nel 2025.

Il credito d'imposta aggiuntivo del 14,6% sarà utilizzabile in compensazione a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

Va ricordato che il provvedimento n. 56564/2026 ha approvato il modello di comunicazione con cui le imprese della Zes unica, a cui è stata riconosciuta con il provvedimento n. 570046/2025 la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile pari al 60,3811% dell'importo richiesto, potevano richiedere un ulteriore 14,6% di bonus ed ottenere pertanto un credito d'imposta complessivo del 75% a valere sugli investimenti agevolabili 2025. La concessione della percentuale aggiuntiva del bonus, resa possibile grazie ad uno stanziamento della legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), è stata destinata alle imprese che hanno dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta 5.0 sui medesimi beni agevolabili e che hanno richiesto il credito d'imposta avvalendosi del modello e dei canali telematici

dell'Agenzia dal 15 aprile al 15 maggio 2026.

Va inoltre precisato che ai fini della fruizione del credito Zes unica 2025 per la percentuale del 60,3811% le imprese erano tenute a trasmettere all'Agenzia, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti agevolabili.

La percentuale del bonus effettivamente fruibile per l'anno 2025 nella misura del 60,3811% è stata infatti determinata sulla base degli importi risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate.

**Il codice tributo.** Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta aggiuntivo del 14,6% da parte delle imprese della Zes unica tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo: "7041" denominato "Credito d'imposta aggiuntivo investimenti Zes Unica - articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". Per il bonus del 60,3811% va utilizzato il codice tributo "7034" istituito con ris. 39/E/2024 denominato "Credito d'imposta investimenti Zes Unica - articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124".

**Utilizzo del bonus aggiuntivo.** Il bonus aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge 199/2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal 26 maggio sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta successiva a quella di presa in carico della comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del predetto credito d'imposta.

— © Riproduzione riservata — ■



Fruizione dal 26/5 al 31/12

